

COMUNE DI NAVE SAN ROCCO

Provincia di Trento

via 4 Novembre 44 38010 Nave San Rocco TN Codice fiscale 80009310220 tel.: 0461 870641 - fax: 0461 870588

DETERMINAZIONE

N. 29/2018 di data 01.03.2018

N. 21/2018 dell'Ufficio Segreteria generale

Oggetto: Attività connesse al controllo della popolazione canina e felina di cui alla legge 281/1991. Affidamento all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento - U.O. Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria - di intervento di sterilizzazione di una colonia felina ed assunzione del relativo impegno di spesa. Complessivi € 326,40.

LA SEGRETARIO COMUNALE

Premessa:

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 28.02.2017, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, comprensivo di D.u.P. 2017-2019 e Nota integrativa; con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 14.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l'atto generale di indirizzo 2017-2019.

Con decreto del Sindaco n. 10 di data 10.11.2015 è stata attribuita al segretario comunale la responsabilità dirigenziale connessa alla gestione finanziaria tecnica ed amministrativa del Comune di Nave San Rocco, nonché la direzione di tutte le strutture organizzative del Comune e la preposizione dell'Ufficio di Segreteria Generale, nei limiti indicati nel suddetto provvedimento e nel rispetto di quanto stabilito negli atti programmatici di indirizzo; dette competenze gestionali sono estese alla materia oggetto del presente provvedimento.

Relazione:

Nello specifico è necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per una prestazione di servizio dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – U.O. Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria - riferita a **randagismo felino**.

Ai fini dell'adozione della presente si precisa quanto segue:

- Già nel mese di maggio 2017 era pervenuta la segnalazione della presenza di una colonia di gatti randagi (n. 5) stanziati prevalentemente in via Fornaci in prossimità del n.c. 8; contestualmente veniva presentata richiesta di sterilizzazione dei medesimi. Attivata la procedura di rito, con relazione di servizio n. 2814/1.7 acquisita al protocollo municipale F853-2746 del 18.05.2017 il Corpo di Polizia Locale "Rotaliana-Königsberg" comunicava l'esito del sopralluogo effettuato, che configurava la presenza della colonia felina con cuccioli. L' U.O. Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, interpellata per competenza, già con nota protocollo municipale F853-381 del 24.01.2017 quantificava l'eventuale costo a carico del Comune per la prestazione in argomento: € 32,64/cad. per la sterilizzazione del soggetto femmina, € 20,40/cad. per la sterilizzazione del soggetto maschio. Con propria determinazione n. 66 del 09.06.2017 è stato assunto il relativo impegno di spesa. La successiva nota della Lega Nazionale Difesa del Cane— Sezione di Trento, quale referente per la sterilizzazione del randagismo felino, protocollo municipale F853-5577 del 26.10.2017, chiedeva autorizzazione all'ulteriore intervento per altri 10 gatti randagi facenti parte della medesima colonia felina.
- La legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione del randagismo" e ss.mm. affida alla competenza dei Comuni la gestione delle attività connesse al controllo della popolazione canina e felina. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio comunale sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. Con habitat di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di territorio, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Con deliberazione n. 1924 del 16 settembre 2013 la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento relativo alle "Disposizioni regolamentari per l'applicazione della legge provinciale 28 marzo 2012 n. 4 (Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)". L'articolo 11 -Tutela dei gatti liberi- prevede la segnalazione da parte dei

Comuni all'azienda sanitaria competente per territorio della presenza sul proprio territorio di colonie di gatti che vivono in libertà e sulla base di tali segnalazioni l'Azienda provinciale provvede al controllo delle nascite dei gatti secondo le modalità stabilite dall'art. 12. L'Unità Operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'azienda sanitaria, anche sulla base di convenzioni con veterinari liberi professionisti, predispone, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 2081 del 1991, interventi finalizzati al controllo delle nascite delle popolazioni di gatti mediante la sterilizzazione.

 A fronte dell'individuazione della colonia di cui sopra si ritiene necessario, per ragioni di igiene pubblica, provvedere alla sterilizzazione con la collaborazione di volontari già individuati.

Ciò premesso e precisato;

Vista la documentazione, in atti;

Considerato necessario garantire una buona situazione igienico-sanitaria sul territorio;

Ritenuto pertanto di procedere alla formale richiesta di intervento di sterilizzazione nonché all'assunzione del relativo impegno di spesa per un intervento presunto riferito a n. 10 soggetti;

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8 e dall' art. 31 bis della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, introdotto dall'articolo 32 della L.P. 27 dicembre 2012 n. 25, il presente provvedimento contiene i dati richiesti dalle norme medesime, riportati nel dispositivo, segnatamente: beneficiario e suoi dati fiscali; importo assegnato; norma o titolo alla base dell'attribuzione; modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; struttura e funzionario responsabile del procedimento;

Accertato che per la stipula del contratto non è richiesta la preventiva acquisizione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 del D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia), trattandosi di contratto il cui valore complessivo non supera l'importo di spesa ivi previsto;

Accertato che la presente contiene tutti gli elementi prescritti dall'articolo 13 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. per le determinazioni/deliberazioni a contrattare in quanto, ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale, indica: l'oggetto del contratto, le ragioni di opportunità che giustificano la sua conclusione e i mezzi finanziari per far fronte alla relativa spesa; gli elementi e le clausole contrattuali ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente; il soggetto incaricato della stipulazione del contratto e la forma del medesimo;

Visti:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice dei contratti pubblici");
- la L.P. 19.07.1990, nr. 23 e ss.mm.;
- l'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige;
- lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 di data 07.11.2006 e modificato con deliberazioni n. 27 del 24.10.2014, n. 22 dell' 11.06.2015 e n. 44 del 30.11.2015; il nuovo testo è entrato in vigore l' 08.01.2016;
- il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 28.12.2000 e modificato con la n. 14 del 22.03.2001 e la n. 14 del 01.09.2009, esecutive, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28.04.2011 e modificato con la n. 10 del 28.03.2013, esecutive;

Tracciabilità: ai sensi della determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011, paragrafo 3.6, "è escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondo da parte della amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici... omissis...." e pertanto si ritiene non sia prevista l'applicabilità delle norme in materia di tracciabilità.

Ulteriori note: si prescinde dall'acquisizione della dichiarazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché degli ulteriori requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale per la natura giuridica del soggetto affidatario.

Per tutto ciò premesso e considerato;

Vista la documentazione depositata in atti e richiamata la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente;

Attesa la propria competenza in merito all'istruttoria e all'adozione del presente atto;

DETERMINA

- DI EFFETTUARE, per le motivazioni esposte in relazione, la sterilizzazione della colonia di gatti randagi individuata in via Fornaci in prossimità del n.c. 8 per presuntivamente n. 10 soggetti;
- 2. DI INCARICARE, per la prestazione di servizio di cui al punto 1) del dispositivo della presente, l'U.O. Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, competente per territorio, a fronte del corrispettivo di € 32,64/cad. per la sterilizzazione del soggetto femmina e di € 20,40/cad. per la sterilizzazione del soggetto maschio;
- 3. DI PERFEZIONARE l'incarico mediante sottoscrizione ed invio dello schema di richiesta pervenuto dall'Ente;
- 4. DI IMPEGNARE la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in complessivi presunti €. 326,40 (per n. 10 soggetti femmine), sul seguente codice di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, in esercizio provvisorio, dando atto che le somme saranno esigibili entro la data del 31.12.2018: capitolo 9536 articolo 188;
- 5. DI DARE ATTO che la fattispecie non prevede l'applicabilità delle norme in materia di tracciabilità ai sensi della determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011, paragrafo 3.6;
- DI LIQUIDARE E PAGARE l'importo dovuto su presentazione di regolare fattura previo accertamento dell'assolvimento degli obblighi contrattuali di fornitura e/o prestazione e con le modalità previste dal regolamento di contabilità;
- 7. DI DICHIARARE che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi del regolamento di contabilità apposto dal soggetto competente;

- 8. DI DARE evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - -ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
 - -ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
 - In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:
 - -il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - -non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, il 01.03.2018

Il Segretario Comunale f.to d.ssa Claudia Visani

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile Ufficio Finanziario, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di contabilità.

Nave San Rocco, 01.03.2018

Il Responsabile Ufficio Finanziario f.to Francesca Zanolli

Per copia conforme all'originale.

Data: 07.03.2018

Il Segretario Comunale d.ssa Claudia Visani